

Art. 9

Adeguamento del trattamento pensionistico

Ad inizio di ogni anno viene apportato a tutte le pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente un adeguamento pari al 90% della differenza tra l'ammontare delle pensioni in godimento e quelle previste per i parigrado con la stessa anzianità e scatto di anzianità/classe tabellare al 1° gennaio dello stesso anno.

Le variazioni di scala mobile vanno computate:

nella misura massima (40/40mi):

- ai cessati dal servizio anteriormente al 29/1/1983;
- ai cessati dal servizio dal 29/1/1983 a domanda, quando raggiungano il 65° anno di età;
- ai cessati dal servizio per limiti di età, per motivi di salute e agli aventi causa dei deceduti in attività di servizio;
- ai titolari di pensione di reversibilità;

in quarantesimi:

- a coloro che hanno presentato domanda di pensionamento dal 29/1/1983.

(Le OO.SS. - del personale impiegatizio e direttivo - con lettera del 17gennaio 1986, hanno rappresentato l'opportunità di riconsiderare la problematica dell'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale, in sede di redazione del nuovo testo del Regolamento Fondo Integrativo delle Pensioni.

La delegazione della Banca ha convenuto sulla necessità "di pervenire ad un più armonico coordinamento dell'intera materia in sede di redazione del testo del Regolamento del Fondo Integrativo delle Pensioni.")

Art. 10

Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico

Il Fondo eroga il trattamento pensionistico nei seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) ad iniziativa della Banca quando il dipendente abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo (semprechè il dipendente non abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 6 della legge n. 407 del 29 dicembre 1990) ovvero 65 anni di età con almeno 20 anni di servizio;
- b) a qualunque età, ad iniziativa del dipendente, quando abbia 35 anni di servizio effettivo;
- c) a qualunque età, ad iniziativa del dipendente, quando abbia prestato almeno 30 anni di servizio effettivo o abbia 35 anni di anzianità utile;
- d) ad iniziativa della Banca o del dipendente, quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e almeno 20 anni di servizio effettivo;
- e) a qualunque età del dipendente destituito, dispensato o collocato a riposo per motivi di salute, sempre che abbia almeno 20 di servizio utile;
- f) a qualunque anzianità di servizio quando il dipendente sia riconosciuto inabile al servizio per infermità derivante da causa di servizio, siccome previsto al successivo art.13.

Disposizione transitoria

Dipendenti assunti prima del 7 novembre 1981

- a) La dipendente coniugata o con prole a carico, a qualsiasi età, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento pensionistico dopo 14 anni 6 mesi e 1 giorno di

servizio utile, ma con differimento della percezione della pensione al termine di un periodo di tempo pari all'aumento del servizio utile concesso ai fini del conseguimento della anzianità minima di 20 anni e, in ogni caso, non oltre il compimento del 55mo anno di età

b) consegue il diritto al trattamento pensionistico il dipendente che, a qualunque età e ad iniziativa dello stesso dipendente, abbia 25 anni di servizio utile.

Art. 11

Trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità

Aventi diritto

Il trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità viene riconosciuto:

a) al coniuge;

b) agli orfani minorenni (sino al compimento del 21° anno), agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato diretto e nullatenenti. Sono equiparati ai minori gli orfani iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi ed ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minore affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice Civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del dipendente o pensionato diretto.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento degli obblighi di leva, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

c) in mancanza di superstiti appartenenti alle precedenti categorie, l'integrazione spetta ai genitori, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del dipendente viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possieda i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro;

d) in mancanza anche dei genitori ovvero se essi non hanno diritto al trattamento di reversibilità, questa spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte del dante causa risultino inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi (con le eccezioni di cui all'ultimo comma della lettera b) del presente articolo) a carico del dante causa e nullatenenti.

Per il coniuge superstite non sussiste il diritto di cui al 1° comma quando:

- a) il coniuge risulti, con sentenza passata in giudicato, separato legalmente per sua esclusiva colpa;
- b) sia stata pronunciata sentenza di divorzio o di annullamento di matrimonio, per qualunque motivo.

Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Cessa il diritto al trattamento di reversibilità, quando il coniuge superstite contraiga nuovo matrimonio.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione del trattamento di reversibilità.

Art. 12

Trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità

Misure

Il trattamento pensionistico ai superstiti è pari alle seguenti aliquote del trattamento pensionistico fruito dal pensionato diretto o che sarebbe spettato al dipendente deceduto:

- a) coniuge ovvero genitori 50%
- b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle:
- | | |
|----------------|----------|
| sino a due | un terzo |
| tre | 40% |
| quattro | 50% |
| più di quattro | 60% |
- c) coniuge con orfani aventi diritto:
- | | |
|-----------------------|-----|
| con un orfano | 60% |
| con due orfani | 65% |
| con tre orfani | 70% |
| con più di tre orfani | 75% |

Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, il trattamento pensionistico viene ripartito nel modo seguente: 40% al coniuge e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali tra tutti gli orfani; tenuto conto che le quote relative agli orfani minorenni che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge spettano a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare il trattamento pensionistico spettante al coniuge o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione del trattamento pensionistico. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

Spetta un assegno speciale di pensione ai superstiti del lavoratore deceduto con almeno 5 anni di servizio effettivo al Banco.

Se l'anzianità di servizio è compresa tra i 5 e 14 anni, la misura dell'assegno speciale è commisurata a 15 anni.

La maggiorazione di servizio, di cui al punto precedente, non spetta se i superstiti hanno redditi superiori a quelli previsti, tempo per tempo, per la percezione dell'assegno per il nucleo familiare (parte nuova da definire con le OO.SS. - Cfr. allegato A dell'accordo 21/12/91)

E' vietato il cumulo tra la pensione ai superstiti e ogni stipendio o pensione a carico del Banco.

Art. 13

Trattamento privilegiato di pensione:

Nozione e Misura

Il dipendente che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella 1 (tabella A L.18/3/68 n. 313), allegata, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per fatti di servizio si intendono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Per i dipendenti le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella 1) allegata, la pensione privilegiata è commisurata all'80% della base pensionabile di cui all'art. 6 lett. c.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella calcolata in base ai servizi prestati, secondo quanto disposto all'art. 6 lett. a.

Art. 15

Divieto di cumulo

Fuori dai casi previsti dal precedente art. 10 lettera a), la pensione spetta a condizione che l'ex dipendente non presti attività lavorativa subordinata.

La pensione viene ripristinata al raggiungimento del 65° anno d'età.

Art. 16

Liquidazione in linea capitale della pensione integrativa

Ai dipendenti, nei casi di cessazione dal servizio previsti al precedente art. 10 lettere a) e b), a domanda, purché titolari della pensione AGO, potrà essere liquidata in linea capitale la quota del trattamento pensionistico, a carico del Fondo, integrativo della pensione dell'AGO, secondo le aliquote di conversione di cui alla tabella allegata⁹.

Il diritto può essere esercitato entro il 31 dicembre dell'anno della cessazione dal servizio.

L'esercizio della detta facoltà non riduce i diritti degli aventi causa a pensione di reversibilità, e quest'ultima viene in ogni caso liquidata sulla base della pensione originaria.

⁹Cfr. nota (1).

Art. 17

Decorrenza della pensione, mensilità

La pensione decorre:

- a) pensione diretta: dalla cessazione dal servizio;
- b) pensione indiretta: dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa;
- c) pensione di reversibilità: dal giorno successivo al decesso del dante causa.

La pensione, liquidata in misura annua, è pagabile in quattordici rate: una alla fine di ciascun mese, la tredicesima nel mese di dicembre dell'anno a cui si riferisce la pensione, e la quattordicesima nel mese di marzo dell'anno successivo.

(Tutta la materia, decorrenze e mensilità, andrebbe rivista al fine di prevedere l'omogeneizzazione con quanto previsto dall'AGO).

Art. 18

Contribuzione

Fermo restando che a presidio del pagamento dell'integrazione sussiste la responsabilità solidale della Banca e della Fondazione, alla copertura degli oneri derivanti dalle norme del presente Regolamento si provvede mediante:

a) l'appostazione in bilancio del Fondo Pensioni Integrativo, che al 31 dicembre 1991 ammontava a L. 806.833.609.630;

b) un contributo mensile a carico della Banca calcolato percentualmente sulle retribuzioni pensionabili erogate agli iscritti determinate come indicate al precedente art. 6 lett. c), ed in atto fissato nella misura del 5,67%;

c) un contributo mensile a carico dei dipendenti calcolato percentualmente sulle retribuzioni pensionabili di cui sopra, secondo le seguenti aliquote:

- Dirigenti	0,80%
- Funzionari	0,60%
- Area economica dei quadri	0,30%
- Impiegati	0,15%

d) una remunerazione, da calcolarsi ad un tasso annuo (in atto dell'11%) sulla consistenza del Fondo al 31 dicembre di ciascun anno.

La Banca assicurerà il costante equilibrio finanziario del Fondo sulla base di verifiche annuali della consistenza del Fondo stesso sentito il parere dell'apposita Commissione, presieduta dal Direttore Generale, o da un suo delegato, e composta da 12 membri, 6 designati dalla Banca e 6 designati da organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi Assicredito.

Art. 19

Disposizione finale ed entrata in vigore del Regolamento

La materia previdenziale del presente Regolamento formerà oggetto di comune riesame consequenziale qualora, anche in forza di legge, venga modificato l'attuale quadro di riferimento, come pure nel caso in cui dovessero essere assunte decisioni riguardanti il Banco in ordine a fusioni, incorporazioni, etc.. In tali ipotesi le parti si incontreranno per individuare, previ gli approfondimenti tecnici necessari, con quali modalità e misure potranno essere mantenuti i livelli delle prestazioni in atto.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento del Trattamento di Quiescenza approvato il XX/XXI1958 e successive modificazioni, ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1991.

7 Settembre 1992